

SCHEDA ANIEF VENETO

A cura di Davis Zappia

DECRETO PNNR 4 È UFFICIALMENTE LEGGE!

**GRAZIE AL SINDACATO ANIEF, OTTENUTA LA PROROGA
ASSUNZIONI SOSTEGNO DA PRIMA FASCIA**

Il **Capo II** contiene disposizioni urgenti **in materia di istruzione e merito**:

Art. 13

Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4
Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR in materia di Riforma
del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione
professionale terziaria - ITS

*1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del
PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti
modificazioni:*

*a) all'articolo 4, comma 10, le parole: «sono stabiliti» sono
sostituite dalle seguenti: «e' stabilita» e le parole: «e i crediti
riconoscibili» sono sostituite dalle seguenti: «con le classi di
concorso»;*

b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), le parole: «per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»;

c) all'articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria.

5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni».

IN SINTESI:

- **FLESSIBILITÀ NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE**: Per il triennio 2024-2026, gli ITS e le Regioni potranno utilizzare le risorse del Fondo Nazionale per l'Istruzione Tecnologica Superiore anche per spese di gestione ordinaria, garantendo un funzionamento più efficiente delle Fondazioni ITS;
- **ESONERO DAL COFINANZIAMENTO**: Le Regioni saranno temporaneamente esonerate dall'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali degli ITS Academy, alleggerendo il peso economico e incentivando lo sviluppo di questi istituti;
- **RICONOSCIMENTO CREDITI UNIVERSITARI**: Si ridefiniscono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti ITS in ambito universitario, facilitando il passaggio dall'istruzione tecnica a quella accademica e promuovendo la collaborazione tra università e ITS.

Art. 14

Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «equipollente o equiparato,» sono inserite le seguenti: «oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99,»;

b) all'articolo 16-ter:

1) al comma 4-bis:

1.1) al quinto periodo, la parola: «regolamento» e' sostituita dalla seguente: «decreto»;

1.2) al sesto periodo: la parola «regolamento» e' sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole «, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse;

2) al comma 9:

2.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacita' didattica.»;

2.2) al terzo periodo, la parola: «regolamento» e' sostituita dalla seguente: «decreto».

c) all'articolo 18, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attivita' formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o piu' moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui al all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 e' abrogato;

b) al comma 9, lettera d), le parole: «, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse.

3. All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «e' definita la disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale» sono inserite le seguenti:

«, alla quale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile

2017, n. 59, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola,».

4. Al fine di consentire l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR all'articolo 67, comma 5, primo periodo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: «biennale» e' sostituita dalla seguente: «annuale».

5. Al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e' adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle «Linee guida per l'orientamento», adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.

6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: «In un'apposita sezione sono» sono sostituite dalle seguenti: «In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì» e le

parole «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti:
«svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

7. Al fine di garantire il raggiungimento del target finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano medesimo, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 può essere autorizzata l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente.

8. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, è individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per euro 110.622 per l'anno 2024, euro 158.031 per l'anno 2025 ed euro 94.819 per l'anno 2026.».

9. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: «(INAIL)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR».

10. All'articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.».

11. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di rinuncia all'incarico, e' possibile attingere alle graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2024.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per

essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero da parte delle istituzioni scolastiche.

1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.

1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, sono accantonate e rese indisponibili, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.

1-quinques. In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento

delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si e' conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.».

12. All'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilita' per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.».

IN SINTESI:

- **AMPLIAMENTO TITOLI ITP**: Inclusi i diplomi di specializzazione tecnologica;
- **FORMAZIONE DURANTE L'ANNO DI PROVA**: (Dal 2023/2024) inclusi moduli formativi obbligatori su didattica digitale, orientamento, materie STEM e lingue, in linea con gli obiettivi del PNRR;
- **ABOLIZIONE CONCORSO STRAORDINARIO ABILITANTE (2020)**;
- **TITOLI DI ACCESSO ALLA FORMAZIONE INIZIALE**: Sarà necessario il possesso di titoli di studio specifici per classe di concorso, incluso il sostegno la scuola secondaria, senza richiedere ulteriori abilitazioni,
- **SPECIALIZZAZIONI PER MINORATI DELLA VITA**: Il corso avrà durata annuale;
- **MODELLO NAZIONALE DI CONSIGLIO DI ORIENTAMENTO**: Introdotto al termine del primo ciclo d'istruzione, da integrare nell'E-Portfolio dello studente;
- **ESITI INVALSI NEL CURRICULUM**: I livello di apprendimento nelle prove INVALSI e la certificazione di inglese saranno inseriti nel curriculum dello studente;

- **ANTICIPO FACOLTA' ASSUNZIONALI**: MIM e MEF potranno anticipare assunzioni per allinearsi con obiettivi PNRR;
- **EDILIZIA SCOLASTICA**: Utilizzo di risorse esistenti per pagare canoni di affitto o noleggio di strutture temporanee durante lavori di ristrutturazione;
- **FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE**: La Conferenza Unificata dovrà esprimere un parere sulla ripartizione del fondo per il funzionamento delle scuole;
- **PROROGA CONTRATTI ATA**: Procedure semplificate e rese più rapide;
- **ASSUNZIONI DA PRIMA FASCIA SOSTEGNO**: In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi, abolizione graduatorie regionali sostegno.

Art. 15

Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali

1. Al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, all'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a):

1.1) l'alinnea e' sostituito dal seguente: «a) aggiornamento dei profili dei curricula vigenti, mirando a:»;

1.2) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei

prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;»;

1.3) dopo il numero 1, e' inserito il seguente: «1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialita', l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;»;

1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito» e le parole: «e i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i corrispondenti»;

2) alla lettera d), il secondo periodo e' soppresso;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini della loro spendibilita' in un contesto di studio e/o di lavoro esterno al percorso frequentato. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalita' di rilascio delle certificazioni di cui al primo periodo.».

IN SINTESI:

- **RIDEFINIZIONE CURRICOLI**: Per rafforzare competenze tecnico – professionali e connessione con tessuto produttivo locale;
- **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**: In linea con il Quadro Europeo delle Qualifiche, sarà rilasciata su richiesta dello studente prima del termine del percorso di studi.

Art. 16

Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis:

1) al comma 1, l'alea e' sostituito dalla seguente: «E' istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito»;

2) al comma 2, le parole: «, e' dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le parole: «e stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle»;

3) al comma 3, le parole: «Sono organi della Scuola il» sono sostituite dalle seguenti: «La Scuola e' composta dal» e la parola: «il», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «dal»;

4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: «, ne ha la rappresentanza legale» sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: «d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono soppresse;

5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: «tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attivita' di coordinamento istituzionale della Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola»;

6) al comma 6:

6.1) il primo periodo e' soppresso;

6.2) al secondo periodo, le parole: «Il direttore generale e'» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola e' posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale,» e le parole: «, con collocamento nella posizione di fuori ruolo» sono soppresse;

6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica»

6.4) dopo il quarto periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.»;

7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unita' di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente

contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia e' conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;

8) al comma 9:

8.1) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025»;

8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;

b) all'articolo 16-ter, comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite le seguenti: «in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito,»;

2) alla lettera a), la parola: «accreditamento» e' sostituita dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l'accREDITamento»;

c) l'allegato A e' abrogato.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, restano fermi gli atti già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si intendono confermati fino alla naturale scadenza. Nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, subentra il direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, quinto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

IN SINTESI:

- **ISTITUZIONE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE:** Alle dipendenze del Ministero Istruzione e del Merito

Fonte:

Orizzonte Scuola e Gazzetta Ufficiale

Link: <https://www.orizzontescuola.it/assunzioni-sostegno-assistenti-ata-aggiuntivi-reclutamento-orientamento-e-its-il-decreto-pnrr-4-e-legge/>